



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 171 del 14-05-2020

OGGETTO: Liquidazione dei diritti di rogito al segretario generale: giugno-dicembre 2019.

Visti gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili del servizio;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e il regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa,

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che disciplina le procedure di liquidazione delle precedenti

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Premesso che nell'adempimento delle proprie attività, l'Amministrazione riscuote, ai sensi della Legge 8 giugno 1962, n. 604 e ss. mm., abrogata dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, con esclusione degli articoli n. 40, 41 e 42, nonché della tabella allegata "D", come modificata da ultimo dall'art. 19-ter della Legge n. 440/87, i diritti di segreteria sugli atti e nelle misure indicate nella suddetta tabella;

Visto l'art. 30, comma 2, della Legge 15 novembre 1973, n. 734, così come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n.90, coordinato con la Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, il quale dispone che: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia";

Visto altresì il comma 2-bis dell'art. 10 del D.L. n. 90/2014, il quale dispone che: "*Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento*";

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione Autonomie – n. 21/SEZAUT/2015/QMIG depositata in data 24 giugno 2015, secondo la quale alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2 bis, del D.L. 90/2014, i diritti di rogito competono solo ai segretari di fascia C;

Viste le numerose sentenze di giudici del lavoro che in modo unanime hanno interpretato il dettato normativo prima ricordato nel senso che i diritti di rogito spettano ai segretari che svolgono

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

la loro attività nei comuni privi di dirigenti;

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione Autonomie – n. 18/SEZAUT/2018/QMIG depositata in data 30 luglio 2018, con la quale, in materia di diritti di rogito spettanti ai Segretari Comunali, viene enunciato il seguente principio di diritto: *“In riforma del primo principio espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione dell’art. 10 comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”*;

Dato atto che il Comune di Randazzo è un ente privo di personale dipendente di qualifica dirigenziale;

Dato atto che nessuno dei comuni aderenti e/o capofila della convenzione di segreteria associata, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2019, è un ente con dirigenti;

Verificato che l’importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Randazzo nel periodo giugno-dicembre 2019, sommato a quelli riscossi dagli altri comuni convenzionati, compresi quelli in cui il Segretario risulta titolare di incarico di reggenza, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

Preso atto della dichiarazione resa dal Segretario Generale circa il non superamento del limite di un quinto dello stipendio introitata al protocollo sotto il n. 6579 del 5-05-2020;

Richiamati i provvedimenti sindacale n. 31-41/2018 e n.8/2019, con i quali viene attribuita, confermata ed estesa la responsabilità di natura tecnico gestionale titolari di posizione organizzativa;

Preso atto di quanto riportato nel prospetto predisposto dall’Ufficio di Ragioneria circa l’ammontare dei diritti riscossi nel periodo giugno-dicembre 2019, al cap. 1180, artt. 20 e 10;

Che il segretario generale ha rogato atti, relativamente al periodo giugno-dicembre 2019, per un totale di diritti di rogito pari ad € 2.270,00;

Che occorre pertanto ripartire i diritti di rogito al segretario generale relativi al periodo giugno-dicembre 2019 come da prospetto allegato “A” ;

Ritenuta consolidata ed unanime la lettura per cui ai segretari dei comuni privi di dirigenti spettano i diritti di rogito incassati dall’Ente entro il tetto di 1/5 del trattamento economico annuo in godimento e che tali compensi devono essere comprensivi degli oneri riflessi posti a carico dell’ente, precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all’erogazione;

SI PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti:

1. prendere atto del principio di diritto sancito dalla Corte dei conti – Sezione Autonomie – con deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 30 luglio 2018, in materia di diritti di rogito spettanti ai segretari comunali di fascia A e B, negli enti privi di figure dirigenziali;
2. liquidare in favore del Segretario generale dott. Antonio Tumminello la somma complessiva di € **2.270,00**, come da prospetto allegato, a titolo di diritti di rogito e non ancora erogati, al

loro dei contributi previdenziali;

3. dare atto che la somma di € **2.270,00** trova imputazione sul Bilancio 2020/2022 annualità 2020, codice Bilancio 3.01.02.01.032 “*quota diritti di rogito spettanti al Segretario comunale*”.

Il Responsabile del Procedimento

ANGELA MANNINO



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O. SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 165 del 14-05-2020
Reg. Gen. N. 391 del 15-05-2020

OGGETTO: Liquidazione dei diritti di rogito al segretario generale: giugno-dicembre 2019.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
Salvatore Salmeri

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Liquidazione N. 367 del 15-05-2020	
Su Impegno N. 360 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. del avente per oggetto LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA II SEMESTRE 2019 CIG	
5° livello 01.02-1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	
Capitolo 300 / Articolo QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA RIVERSARE	
Causale	Liquidazione dei diritti di rogito al segretario generale: giugno-dicembre 2019.
Importo	Euro 2.270,00

Addì 15-05-2020

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello